

Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 4

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 21 «Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale» (modificata ed integrata con le ll.rr. nn. 25/2010, 7/2012 e 23/2013) – Modifiche al comma 12 dell'articolo 6.

(BURC n. 4 del 16 gennaio 2015)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della [L.R. 11.8.2010, n. 21](#))

1. Il comma 12 dell'articolo 6 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#), è sostituito dal seguente:
«12. L'istanza per eseguire interventi in conformità alle presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2016. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.